



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Modifica al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania sono parte integrante;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTO** il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania, adottato con D.A. n. 31/GAB del 3 ottobre 2018 a seguito del parere reso nella seduta del 16 luglio 2018 dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;
- CONSTATATO** che detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 13 del 19 marzo 2019;
- VISTA** l'istanza prot. n. 144 del 16/02/2026 dell'Ufficio Speciale per la Valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Siciliana riguardante una osservazione al Piano Paesaggistico di Catania, finalizzata al conseguimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione di un termovalorizzatore a Catania in Contrada Pantano d'Archi;
- VISTO** il verbale di verifica tecnica ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interassessoriale n. 3401 del 19/07/2017 del 10 giugno 2026, trasmesso con nota prot. n. 59915 del 17/06/2026, inerente la ricognizione delle aree boschive su cui insiste l'area di sedime del progetto in esame, in cui l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, constatando l'attuale assenza di copertura forestale artificiale (*Eucalyptus*) per azione antropica, dichiara che, ai sensi della definizione di bosco contenuta nella normativa vigente, non sussistono i requisiti di legge per definire boschiva l'area in

esame, tuttavia, ai sensi del comma 4 della L.R 16/1996 (*I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco*) e ai sensi del D.lgs 34/2018, permane la qualifica vegetazionale e la connotazione giuridica di bosco;

VISTA la nota prot. n. 7821 del 30 giugno 2026 con la quale la Soprintendenza di Catania chiede alla Speciale Commissione Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di esprimere parere in merito alla propria richiesta di **modifica del regime normativo** gravante sull'area in questione **declassandola dal livello 3 al livello 1 di tutela** e supportando la richiesta con la constatazione del limitato interesse paesaggistico dell'area individuata per la realizzazione del termovalorizzatore e, quindi, sostenendo la sua idoneità alla realizzazione dell'impianto. Precisa, altresì, di non avere riscontrato elementi di interesse storico o rurale meritevoli di salvaguardia o attenzione sotto il profilo paesaggistico e di avere constatato, peraltro, che il contesto in cui è inserita l'area di progetto è caratterizzato da considerevoli fenomeni di antropizzazione per la presenza di fabbricati a vocazione prevalentemente industriale;

VISTA la nota prot. n. 8552 del 16 luglio 2026 con la quale, avendo esaminato il progetto, la Soprintendenza di Catania dichiara di avere verificato che le soluzioni tecniche previste dal progetto risultano condivisibili anche sotto il profilo paesaggistico, dal momento che il progetto è concepito come architettura del paesaggio con un approccio improntato alla sostenibilità ambientale, contemplando, altresì, un cospicuo incremento del verde e compensando ampiamente le presenze arboree al momento rilevate nel contesto territoriale in esame;

CONSIDERATO il punto b, lett.a, dell'art.12 delle Norme di Attuazione per la vegetazione forestale del Piano Paesaggistico di Catania che nel caso di opere di interesse pubblico consentono la possibilità di edificazione anche negli ambiti forestali che mantengono non solo la caratteristica giuridica ma anche quella effettiva;

VISTO il D.A. n. 39/GAB del 21.07.2026 con il quale l'Assessore dei BB.CC e dell'I.S nomina il Dirigente Generale, Ing. Mario La Rocca, Commissario *ad Acta* in sostituzione provvisoria e mirata delle funzioni della Speciale Commissione Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, con la specifica finalità di esaminare ed esprimere il preventivo parere in ordine al progetto di fattibilità tecnico-economica del termovalorizzatore di Catania, promosso dal Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti della Presidenza della Regione Siciliana;

VISTA la convocazione della seduta di insediamento del Commissario *ad Acta*, prot. n. 27545 del 24.07.26, con la quale vengono invitati a partecipare il Dott. Michele Buffa e il Prof. Giuseppe Trombino nella qualità di componenti esperti nella materia della pianificazione paesaggistica, nonché la Soprintendenza di Catania e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, con la finalità di esaminare ed esprimere le proprie valutazioni in ordine alla proposta della stessa Soprintendenza di modifica del regime normativo dell'area individuata per la realizzazione del termovalorizzatore in questione;

VISTO il verbale della seduta del 31/07/2026 nel corso della quale il Commissario *ad Acta*, in sostituzione provvisoria e mirata delle funzioni dell'ORP, preso atto del verbale di verifica tecnica dell'Ispettorato delle Foreste, della proposta motivata della Soprintendenza e delle relative valutazioni da parte degli esperti appositamente convocati, ha espresso parere favorevole nei confronti della richiesta avanzata dalla Soprintendenza di modifica del regime normativo gravante sull'area in questione declassandolo dal livello 3 al livello 1 di tutela, atteso il limitato interesse paesaggistico dell'area individuata per la realizzazione del termovalorizzatore di Catania; inoltre, ha rammentato alla Soprintendenza che in sede di successivo esame tecnico del progetto dovranno essere previste adeguate opere di compensazione ai sensi del punto b, lett.a, dell'art.12 delle NdA per i boschi del Piano Paesaggistico di Catania;

CONSIDERATO che il parere espresso nel citato verbale della seduta del Commissario *ad Acta* riveste esclusivamente validità di tipo paesaggistico, fatte salve diverse e ulteriori valutazioni anche di carattere urbanistico e ambientale di competenza di altre Amministrazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover procedere alla modifica della tavola grafica dei regimi normativi limitatamente alle aree con copertura forestale del contesto 21i presenti nell'area di progetto;

VISTA la relazione del Commissario *ad Acta*, prot. n. 29250 del 10/08/26, a supporto del presente decreto, richiesta con le note assessoriali prot. n. 725/GAB del 14/02/2023 e prot. 1188/GAB del 10.03.2023,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, viene modificata la Tavola grafica 21.6 dei *regimi normativi* allegata al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania adottato con D.A. n. 31/GAB del 3 ottobre 2018 limitatamente al terreno in contrada Pantano D'Arci foglio 47 part. 702 con la conseguente modifica del livello di tutela indicata in premessa.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania, di cui al D.A. n. 31/GAB del 3 ottobre 2018 e di tutti i suoi elaborati, nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavola grafica 21.6 dei *regimi normativi*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per tre mesi all'albo pretorio del comune di Catania.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del suddetto comune.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 26/08/2026

L'Assessore
Francesco Paolo Scarpinato